

759.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Estradizione in Italia del detenuto in Svizzera Alvaro Lojacono).....	11
Missioni vevoli nella seduta dell'11 luglio 2000	3	(Sezione 3 – Assunzioni obbligatorie di invalidi da parte delle pubbliche amministrazioni).....	12
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 4 – Sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di un agente di polizia penitenziaria della casa circondariale di Cuneo).....	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4		
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	Disegno di legge di conversione n. 7135	14
Procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio)	5	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	14
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	15
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	15
Interpellanze ed interrogazioni	7	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	27
(Sezione 1 – Regolarizzazione della posizione di studenti iscritti ai corsi di laurea a numero chiuso nell'anno accademico 1999/2000)	7	Disegno di legge n. 4932	36
		(Sezione 1 – Articolo 2, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	36

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 luglio 2000.**

Ballaman, Bordon, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Carli, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Labate, Li Calzi, Ladu, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Ranieri, Rivera, Ricciotti, Saonara, Schietroma, Sica, Solaroli, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Amoruso, Ballaman, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, Crema, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Evangelisti, Fabris, Fassino, Frau, Gambale, Giacalone, Gnaga, Labate, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mancina, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Morselli, Muzio, Nesi, Nocera, Olivo, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Ricciotti, Saonara, Schietroma, Selva, Serafini, Sica, Solaroli, Turco, Turrone, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 10 luglio 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

ASCIERTO: « Proroga del termine relativo al computo della indennità integra-

tiva speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (7187).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 luglio 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4375. — « Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999 » (*approvato dal Senato*) (7186).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione I (Affari costituzionali):

S. 4375. — « Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi — Legge di semplificazione 1999 » (*approvato dal Senato*) (7186) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73 comma 1-bis del*

regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Commissione II (Giustizia):

STUCCHI: « Modifica all'articolo 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di ricorsi amministrativi promossi dai consiglieri comunali e provinciali » (7102) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

STEFANI ed altri: « Modifiche agli articoli 151 e 174 del codice penale in materia di concessione di amnistia e indulto » (7112) *Parere delle Commissioni I e III;*

MAIOLO ed altri: « Concessione di amnistia e indulto » (7130) *Parere delle Commissioni I, VII, VIII, X, XI e XII;*

Commissione VI (Finanze):

S. 4336. — « Misure in materia fiscale » (approvato dal Senato) (7184) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), II, V, VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

Commissione X (Attività produttive):

S. 2093-3361-3666. — Senatori ASCIUTTI ed altri; CAPONI; GAMBINI ed altri: « Norme per la disciplina del franchising » (approvata, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (7183) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), VI, VII e XIV;*

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

CASINI ed altri « Agevolazioni tributarie e previdenziali in favore dei soggetti residenti nella regione Puglia a seguito

degli eventi bellici nei territori della Repubblica federale di Jugoslavia » (5902) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.*

**Trasmissione
dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 luglio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.), dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.) dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.) e dell'Associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R.), per gli esercizi 1997 e 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 272).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Trasmissione dal ministro
del lavoro e previdenza sociale.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 6 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il rapporto per l'anno 2000 — predisposto dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 44 della citata legge — sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla suddetta legge concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (doc. CXXXVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 6 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 36, il progetto, inviato dal comune di Bari, per la collocazione sul territorio comunale del padiglione italiano attualmente allestito presso l'Esposizione universale di Hannover.

Tale progetto sarà trasmesso alla III Commissione permanente (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 7 luglio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione PARENTI n. 0/5385/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta della II Commissione (Giustizia) del 28 luglio 1999, concernente le modalità di applicazione dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Annunzio della pendenza di due procedimenti penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettere pervenute in data 30 giugno 2000, i deputati Umberto BOSSI, Enrico CAVALIERE, Roberto MARONI e Giancarlo PAGLIARINI hanno rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei loro confronti un procedimento penale (tribunale di Verona nn. 81/96, 100/96, 101/96, 14398/96, 14531/96, 803/97, 1440/97, 1860/97, 1861/97, 1914/97, 2128/97, 2303/97, 2312/97, 2426/97, 2723/97, 2762/97, 2807/97, 2866/97 R.G.N.R. — n. 591/97, 592/97,

593/97, 996/97, 1155/97, 2059/97, 2060/97, 2064/97, 2065/97, 2066/97, 2067/97, 2068/97, 2069/97, 264/98, 265/98, 266/98, 267/98, 268/98 R.G.G.I.P.) per fatti che, a loro avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettere pervenute in data 30 giugno 2000, i deputati Roberto CALDEROLI, Giacomo CHIAPPORI e Luigino VASCON hanno rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei loro confronti un procedimento penale (tribunale di Verona, n. 294/98 R.G.N.R. — n. 555/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a loro avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 4 luglio 2000, il deputato Maurizio GASPARRI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, n. 11641/2000 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 6 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo per l'esercizio 2000

dell'autorizzazione di spesa di cui alla medesima disposizione, concernente studi e ricerche per la politica industriale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 luglio 2000.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 7 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concer-

nente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 luglio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Regolarizzazione della posizione di studenti iscritti ai corsi di laurea a numero chiuso nell'anno accademico 1999/2000)

A) Interpellanza e interrogazioni:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

per l'accesso alle facoltà di medicina e di odontoiatria si è creata negli anni una situazione per cui gli esami di ammissione venivano di fatto aggirati mediante ricorso ai tribunali amministrativi regionali che permettono agli aspiranti studenti di iscriversi nelle predette facoltà;

nel 1999 è stata proposta una sanatoria che ha consentito di regolarizzare la posizione degli studenti frequentanti le facoltà fino al tempo della sanatoria stessa;

ad oggi per l'anno accademico in corso si è di nuovo creata una situazione per cui 450 studenti complessivamente sono iscritti a medicina ed odontoiatria sulla base di una ordinanza del Tar;

con l'articolo 5.1 della legge n. 264 del 1999 si potrà evitare nel futuro il ripetersi di tale situazione —:

se anche per gli studenti dell'attuale corso di laurea si intenda predisporre una sanatoria al fine di normalizzare una condizione di evidente disagio sia per i giovani studenti che per le famiglie;

se si possano adottare tutte le opportune misure per cui le strutture universi-

tarie vengano rapidamente adeguate per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nella facoltà di medicina ed odontoiatria oberate da un *surplus* di presenze rispetto a quanto preventivamente pianificato.

(2-02394) « Teresio Delfino ». (8 maggio 2000).

NAPOLI, POLIZZI, CUSCUNÀ, RICCIO, LANDOLFI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 264 del 1999 programma a livello nazionale gli accessi alle università;

l'articolo 3 della citata legge delega al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la determinazione e la ripartizione annuali dei posti disponibili;

alcuni atenei italiani hanno bandito i concorsi di accesso e stabilito il numero dei posti per il corrente anno accademico prima dell'entrata in vigore della nuova legge n. 264 del 1999;

sulla scorta di quanto sopra e ritenendo che le norme prescritte della nuova legge andassero in vigore dal 2001 molti studenti hanno prodotto istanza di sospensiva ai vari Tar regionali;

molti Tar hanno accolto positivamente le istanze degli studenti, i quali hanno poi regolarmente pagato le tasse universitarie per il corrente anno accademico;

di fatto risulta che anche per il corrente anno accademico sia stata totalmente

omessa la definizione delle procedure standard in base alle quali operare le valutazioni utili a garantire un'omogeneità di giudizio, a fronte di realtà locali assolutamente eterogenee, sia in riferimento alle strutture, sia in relazione al bacino di utenza dei vari atenei;

risulta, altresì, che il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche per il corrente anno accademico, non abbia effettuato un'adeguata attività istruttoria per accertare le effettive potenzialità delle sedi universitarie e le reali capacità didattiche;

il Ministro di fatto si sarebbe limitato ad una semplice « presa d'atto » delle potenzialità formative deliberate dalle singole università, con evidente violazione dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990 —:

se non ritenga necessario ed urgente procedere ad una sanatoria, anche per il corrente anno accademico, per gli studenti universitari nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione a particolari corsi universitari;

se non ritenga, altresì, necessario ed urgente effettuare le adeguate attività istruttorie per accertare le effettive potenzialità delle sedi universitarie, affinché non si verifichi per il prossimo anno accademico la necessità di procedere a nuove sanatorie e perché venga assicurato il maggior numero di posti utili a garantire scelte adeguate da parte degli studenti. (3-05993)

(10 luglio 2000)

(ex 4-29845 del 23 maggio 2000))

D'IPPOLITO, ALOI, ARMOSINO, BAIAMONTE, BERRUTI, BOVA, BRANCATI, DONATO BRUNO, CIAPUSCI, CICU, COLOMBINI, COLOSIMO, COPERCINI, CUCCU, D'ALIA, DE LUCA, DEL BARONE, TERESIO DELFINO, DEODATO, DI LUCA, DIVELLA, FERRARI, FINO, FLORESTA,

FONTAN, FRAU, FRONZUTI, GIUDICE, LAMACCHIA, LIOTTA, MALGIERI, MANCUSO, MARIANI, MAROTTA, MASSIDDA, MATACENA, MATRANGA, NICCOLINI, PAROLI, PERETTI, PIROVANO, PITTINO, PRESTAMBURGO, PRESTIGIACOMO, RICCIO, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, RUSSO, SANTANDREA, SANTORI, SANZA, SAONARA, SAVARESE, SCARPA BONAZZA BUORA, SCAJOLA, SCRIVANI, TARDITI e TORTOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

anche per l'anno accademico 1999/2000 migliaia di studenti, in tutta Italia, hanno presentato ricorso dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, contro le limitazioni degli accessi ai corsi di laurea a numero programmato (cosiddetto numero chiuso), ottenendo, nella maggior parte dei casi (Tar Lazio, Tar Liguria, Tar Sicilia, Tar Veneto), i provvedimenti cautelari di sospensione, attraverso i quali si sono potuti iscrivere ai suddetti corsi;

il Consiglio di Stato ha accolto alcuni appelli proposti dalle università e dal ministero avverso i provvedimenti cautelari emessi dai tribunali amministrativi regionali, annullando tali ordinanze;

sia le pronunce dei tribunali amministrativi regionali, sia del Consiglio di Stato, hanno confermato che la nuova disciplina, introdotta dalla legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha regolamentato la materia *de quo* alla luce dei dettami, indicati dalla nota sentenza n. 383/98 della Corte costituzionale, può trovare applicazione solamente dall'anno accademico 2000/2001 e che, conseguentemente, i provvedimenti limitativi degli accessi, impugnati dagli studenti, sono stati emessi nella vigenza dell'ordinamento anteriore alla citata legge;

la situazione giuridica e di fatto degli odierni ricorrenti è del tutto analoga a quella verificatasi lo scorso anno, che ha indotto il Parlamento a votare ed approvare l'articolo 5 della legge n. 264/99, con il quale si è regolarizzata l'iscrizione di quanti avevano ottenuto, anteriormente alla data di entrata in vigore di tale legge,

ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi, rendendone, altresì, validi gli esami sostenuti, nonché di coloro che erano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi;

anche quest'anno, gli studenti che hanno ottenuto i provvedimenti cautelari sospensivi, si sono iscritti e perfettamente integrati nei corsi ad accesso limitato, ed hanno sostenuto e stanno sostenendo gli esami previsti, ma per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato e degli appelli promossi e/o promuovendi dal Ministro e dalle singole sedi universitarie, corrono il rischio che vengano loro annullati gli esami sostenuti, rendendo improduttive tutte le attività didattiche svolte, con la conseguente perdita dell'anno in corso e con la prospettiva, per gli studenti di sesso maschile, di perdere i requisiti necessari al rinvio del servizio di leva, oltre alle inutili spese sostenute per le tasse universitarie, per l'acquisto dei libri di testo e per le sistemazioni logistiche in sedi universitarie sovente diverse da quelle di residenza;

le decisioni del Consiglio di Stato, in grado di appello, quand'anche sfavorevoli agli studenti, produrranno effetti, comunque provvisori, in quanto destinati ad essere assorbiti dalle emettende sentenze dei tribunali amministrativi regionali;

per risolvere tale precaria situazione ed evitare ingiustificate disparità di trattamento tra studenti immatricolatisi in anni differenti, sarebbe opportuno estendere la previsione dell'articolo 5 della legge n. 264/99 anche per l'anno accademico 1999/2000, regolarizzando l'iscrizione degli studenti che hanno ottenuto dagli organi di giurisdizione amministrativa l'ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai corsi *de quo* —:

cosa intenda fare il Governo per risolvere tale questione e, in particolare, se non sia opportuno promuovere un'iniziativa volta ad estendere l'efficacia dell'articolo 5 della legge 264/99 anche per l'anno accademico in corso, tenuto conto di quanto in premessa, dell'evidente carattere

transitorio della situazione propria dell'anno accademico implicato e della sicura e definitiva messa a regime della relativa normativa a partire dall'anno accademico 2000-2001. (3-05458)

(30 marzo 2000).

LENTI, GIORDANO, NARDINI, MALENTACCHI, EDO ROSSI, DE CESARIS, VALPIANA, BOGHETTA, BONATO, VENDOLA, PISAPIA, MANTOVANI, DEDONI, DE BIASIO CALIMANI e CANGEMI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

per l'anno accademico 1999/2000 le università, come è già accaduto negli ultimi anni, hanno istituito il cosiddetto « numero chiuso » per l'immatricolazione a vari corsi di laurea o di diploma con provvedimenti e procedure attivate prima ancora che entrasse in vigore la legge che regola la materia, cioè la n. 264/99;

molti studenti, ritenendo che i provvedimenti limitativi all'accesso e le seguenti operazioni di selezione fossero ancora regolate dalla pregressa normativa, non soddisfacente il principio di riserva di legge, hanno presentato ricorsi, sia pure in numero molto inferiore rispetto agli anni passati, ai tribunali amministrativi regionali, ottenendo, in molti casi, ordinanze di ammissione con riserva che consentivano loro di iscriversi ai corsi scelti;

una buona parte di queste ordinanze favorevoli agli studenti sono state appellate da molte università e il Consiglio di Stato, in alcuni casi, ha già provveduto, sugli appelli dell'avvocatura generale, respingendo quelli concernenti corsi di laurea non enunciati dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 383/98 e accogliendoli (salvo qualche rara eccezione iniziale), di contro, ove riguardassero i corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, fisioterapia, architettura e medicina veterinaria;

il Consiglio di Stato, nelle varie ordinanze sino ad oggi emesse, ha comunque evidenziato « ...che la determinazione circa la limitazione degli accessi e il bando di selezione impugnati sono stati emessi nella vigenza dell'ordinamento anteriore alla legge 2 agosto 1999, n. 264 »;

ciò significa che, anche per quest'anno, la legittimità ipotetica (e tuttora *sub iudice*) delle limitazioni è ricavata solo ed esclusivamente in via interpretativa, seguendo il discutibile quanto contorto percorso ermeneutico elaborato dalla Corte costituzionale in quella stessa sentenza, in cui, comunque, si riaffermava il principio della riserva di legge in materia e si sollecitava il Parlamento ad emanare una legge specifica;

il Consiglio di Stato ha, in buona sostanza, confermato come gli studenti ricorrenti, indipendentemente dalla conferma o meno delle ordinanze del Tar, si trovino nella medesima condizione giuridica di quelli dell'anno accademico 1998/1999;

per gli studenti dell'anno scorso, però, la legge n. 264 del 1999, all'articolo 5 comma 1, dispose la sanatoria delle immatricolazioni ove, per l'appunto, avessero ottenuto una iniziale ordinanza di iscrizione con riserva;

è di tutta evidenza che anche quest'anno, sia pur per l'ultima volta (per l'anno accademico 1999/2000 la legge n. 264 del 1999 sarà integralmente operativa eliminando così ogni margine di illegittimità), gli studenti interessati (circa un decimo rispetto all'anno antecedente) si trovano nelle medesime condizioni che determinarono l'intervento del Parlamento con la citata legge di sanatoria —:

se non ritenga di dover intervenire per consentire ai singoli Atenei interessati di far fronte a questo, sia pur modesto, incremento di utenza con dei finanziamenti *ad hoc*, mirati a potenziare proprio quelle strutture con maggior afflusso di studenti, tali da consentire l'estensione degli effetti della sanatoria anche agli stu-

denti dell'anno accademico 1999/2000 che si trovino nelle condizioni descritte dall'articolo 5 comma 1 della legge n. 264 del 1999;

se non ritenga di dover intervenire per evitare sia una disparità di trattamento legislativo sia gravi danni agli studenti interessati (si pensi all'impossibilità di ottenere il rinvio del servizio militare) conseguenti ad una giurisprudenza incerta a causa di un quadro normativo di riferimento altrettanto incerto. (3-05512)

(6 aprile 2000).

RUSSO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ha introdotto il principio della programmazione al livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, architettura e fisioterapia;

ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della suddetta normativa « la valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili... è effettuata sulla base: a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici e per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche dei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza;

il Tar del Lazio, su presentazione di ricorso da parte di studenti non ammessi ai corsi universitari per l'anno accademico 1999/2000, applicando il principio esposto dal suddetto comma 2 dell'articolo 3, ha accolto il ricorso degli interessati ammettendoli con riserva, contestando agli atenei la violazione della norma laddove dispone, ai fini della determinazione dei posti da assegnare, di organizzare in più turni le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate per sfruttare appieno le risorse materiali e umane disponibili;

il Consiglio di Stato, investito della questione a seguito di impugnazione della decisione suesposta, ha annullato le ordinanze dei Tar che avevano accolto tale interpretazione, assumendo che i principi espressi con la legge n. 264 del 1999 potranno trovare applicazione soltanto a partire dal prossimo anno accademico (2000/2001), lasciando così di fatto fuori quanti iscritti ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 1999/2000;

a seguito di tale pronuncia, circa 1.500 studenti di tutt'Italia, di qui a breve, saranno espulsi dai corsi universitari a numero programmato, ai quali sono stati ammessi a seguito di ordinanza sospensiva del Tar e, conseguentemente, saranno annullati gli esami da loro sostenuti con profitto, rendendo vane tutte le attività didattiche svolte, con la conseguente perdita dell'anno in corso e con la prospettiva per gli studenti di sesso maschile di perdere i requisiti necessari al rinvio del servizio di leva;

tale situazione risulta palesemente discriminatoria per gli iscritti per l'anno accademico 1999/2000, i quali non rientrano né in un provvedimento di sanatoria (ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, infatti, solo coloro che abbiano ottenuto ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi, anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge e comunque entro il 31 marzo 1999, sono regolarmente iscritti ai corsi universitari) né, secondo

l'interpretazione del Consiglio di Stato, nella disciplina regolante gli accessi ai corsi universitari *ex lege* 264/99, che riguarderà solo coloro che si iscriveranno per l'anno accademico 2000/2001 —

se intenda, alla luce di quanto in premessa, provvedere alla sollecita sistemazione della situazione *de qua*, regolamentando la materia attraverso la regolarizzazione dell'iscrizione degli studenti che per l'anno accademico 1999/2000 hanno ottenuto dagli organi di giustizia amministrativa l'ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai corsi;

quali eventuali provvedimenti, in caso contrario, si intendano assumere senza legittimamente sacrificare gli sforzi e le speranze dei giovani studenti che gravano in questa situazione. (3-05994)

(10 luglio 2000)

(*ex* 4-30282 del 14 giugno 2000)

(Sezione 2 - Estradizione in Italia del detenuto in Svizzera Alvaro Lojacono)

B) Interrogazione:

GASPARRI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere:

se il Governo italiano abbia assunto iniziative presso le autorità svizzere affinché Alvaro Lojacono, condannato all'ergastolo per complicità nell'uccisione di Aldo Moro, possa scontare la pena in Italia;

se l'acquisizione della cittadinanza svizzera da parte del Lojacono sia condizione ostativa di un'intesa che punti a far sì che uno dei responsabili dei più gravi delitti della storia repubblicana possa effettivamente scontare la pena che gli è stata inflitta in Italia;

se il Governo, che tanto si è prodigato per il caso Baraldini, intenda approfondire analoghe energie per una vicenda che può

apparire diversa ma che, nella sostanza, dovrebbe avere come obiettivo che chi ha ucciso da italiano in Italia sconti comunque la pena che gli è stata inflitta.

(3-04682)

(23 novembre 1999).

(Sezione 3 - Assunzioni obbligatorie di invalidi da parte delle pubbliche amministrazioni)

C) Interrogazione:

GARRA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, il ministero della giustizia ha inviato a coloro che anteriormente avevano presentato domande di assunzione quali invalidi, ai sensi della precedente legge 2 aprile 1968, n. 482, una lettera-tipo del seguente tenore:

«...Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici a carattere nazionale e regionale dei soggetti appartenenti alle categorie protette, nel caso di disponibilità di posti, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, resa pubblica mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* — IV serie speciale... »;

con la stessa lettera-tipo nei mesi scorsi sono stati restituiti agli interessati i documenti a suo tempo allegati alle domande degli invalidi. Affinché la risposta data ai richiedenti non sia pilatesca occorrerà che il ministero renda nota la disponibilità dei posti per tipologia di mansioni e con la indicazione delle sedi (presso quelle centrali e presso quelle periferiche) nelle quali la vacanza dei posti sussiste —:

se il Ministro interrogato intenda farsi carico di rendere noto e di comunicare al Parlamento l'elenco delle sedi nelle

quali vi siano disponibilità di posti e scoperture di personale invalido con specificazione dei relativi dati numerici;

se la copertura dei posti riservati al personale invalido avrà luogo anche per il personale da assegnare alle sedi periferiche ad opera degli uffici ministeriali con le modalità già comunicate agli interessati a mezzo lettera-tipo sopraccennata ovvero su iniziativa delle singole Corti d'appello e distretto per distretto. (3-04994)

(27 gennaio 2000).

(Sezione 4 - Sanzioni disciplinari irrogate nei confronti di un agente di polizia penitenziaria della casa circondariale di Cuneo)

D) Interrogazione:

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella casa circondariale di Cuneo risulta che vengono comminate al personale di polizia penitenziaria sanzioni disciplinari per motivi futili e/o pretestuosi;

in particolare, in data 12 maggio 1999 un agente scelto con nove anni di servizio ed una età di 36 anni, operante all'epoca dei fatti negli uffici della casa circondariale di Cuneo, è stato perseguito disciplinarmente da un ispettore per aver mangiato un panino nell'ora della pausa pranzo e gli è stata irrogata la sanzione della censura in data 4 giugno 1999;

i panini imbottiti vengono venduti da un distributore automatico sito nella casa circondariale e l'unico divieto vigente sulla materia consiste nel non mangiare nelle sezioni alla presenza dei detenuti;

la richiesta dell'agente scelto di polizia penitenziaria tendente ad ottenere a proprie spese copia degli ordini di servizio contestanti l'infrazione disciplinare addebitata per poter esercitare i propri diritti di

difesa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24, comma 2 della Costituzione, gli è stata negata;

il direttore della casa circondariale di Cuneo, in merito alla richiesta avanzata dall'agente scelto di avere copia degli ordini di servizio (a proprie spese) non ha rilasciato nessuna risposta, violando così la legge n. 241 del 1990, nonché il decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992 e infine il decreto ministeriale del Ministro della giustizia n. 115 del 1996;

l'ispettore sulla relazione disciplinare contestata all'agente scelto scriveva « un panino », mentre il direttore della casa circondariale di Cuneo per aggravare la

situazione nella nota di contestazione degli addebiti scriveva « un pasto », scrivendo il falso;

perseguire o, per meglio dire, perseguitare un lavoratore perché mangia un panino all'ora di pranzo rappresenta una violazione ai diritti fondamentali dell'uomo, che ci risulta vengano garantiti ai detenuti della casa circondariale di Cuneo e molto spesso invece negati al personale di polizia penitenziaria —:

se intenda riferire in Parlamento sugli episodi sopra citati accaduti nella casa circondariale di Cuneo. (3-05230)

(2 marzo 2000).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 167, RECANTE DISPOSIZIONI UR-
GENTI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO (7135)**

(A.C. 7135 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dal contratto collettivo » sono aggiunte le seguenti: « e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o in relazione alle trasferte, spettanti ai lavoratori addetti alla guida delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci ».

ARTICOLO 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli importi di cui

all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati rispettivamente a lire 45.500 e lire 81.000.

2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le parole: « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 75 miliardi » e le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 83 miliardi ».

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 127 miliardi per l'anno 2000, ed in lire 131 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7135 - sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE***All'articolo 1:*

al comma 1, le parole: « ai lavoratori addetti alla guida » sono sostituite dalle seguenti: « agli autisti ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 miliardi" ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono aggiunte, in fine, le parole: " , assicurando comunque la copertura degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167" ».

(A.C. 7135 - sezione 3)**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DE-
CRETO-LEGGE**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633 sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo che per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alle legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali si applica la detrazione del 100 per cento ».

* **01. 01.** Savarese, Bocchino.*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo che per gli autotrasportatori di cose per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alle legge 6 giugno 1974, n. 298, per i quali si applica la detrazione del 100 per cento ».

* **01. 02.** Mammola.*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. L'articolo 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è abrogato.

01. 03. Mammola.*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificata dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La nullità di cui al precedente comma non opera qualora il vettore risulti iscritto all'albo degli autotrasportatori e regolarmente autorizzato all'esercizio dell'auto-transporto di cose per conto di terzi ».

01. 04. Mammola.*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. All'articolo 44 , comma 2, secondo periodo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunte, in fine, le parole: « e da quelle previste dall'articolo 46 della presente legge ».

01. 05. Mammola.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Costituisce comunque violazione dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale ».

01. 06. Mammola.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 47, comma 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 » sono sostituite dalle seguenti: « le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

01. 07. Mammola.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. — 1. All'articolo 48 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il soggetto non potrà ottenere una nuova licenza prima che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la decadenza della licenza è divenuta definitiva ».

01. 08. Mammola.

Sopprimerlo.

1. 1. Boghetta.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 1. 30 DEL GOVERNO.

All'emendamento 1. 30 del Governo, capoverso, sostituire le parole: lire 180.000 con le seguenti: lire 120.000.

0. 1. 30. 1. Boghetta.

All'emendamento 1. 30 del Governo, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto di conteggiare nelle trasferte lo straordinario.

0. 1. 30. 2. Boghetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. — 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. »

1. 30. Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole: e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario.

1. 2. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: maggiorazioni di retribuzione corrisposte a titolo di lavoro straordinario o con le seguenti: retribuzioni corrisposte a titolo di lavoro straordinario o le maggiorazioni di retribuzione corrisposte.

1. 3. Ciapucci.

Al comma 1, sostituire le parole: maggiorazioni di retribuzione con la seguente: retribuzioni.

***1. 4.** Savarese, Bocchino.

Al comma 1, sostituire le parole: maggiori retribuzioni con la seguente: retribuzioni.

***1. 15.** Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: lavoro straordinario aggiungere le seguenti: , non superiori a trenta ore mensili.

1. 5. Boghetta.

Al comma 1, dopo le parole: lavoro straordinario aggiungere le seguenti: , se non vengono superati i limiti di ore consentite dal contratto collettivo medesimo.

1. 6. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: agli autisti con le seguenti: ai dipendenti.

1. 16. Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: agli autisti aggiungere le seguenti: dei veicoli.

1. 24. Mammola.

Al comma 1, dopo le parole: agli autisti aggiungere le seguenti: addetti alla guida.

1. 7. Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: autorizzate all'autotrasporto di merci con le seguenti: munite di autorizzazione all'autotrasporto di cose ai sensi dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

1. 17. Mammola.

Al comma 1, sostituire le parole: autorizzate all'autotrasporto di merci con le seguenti: di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi

dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

1. 11. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea.

1. 13. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per conto di terzi.

1. 12. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano al vettore se l'infrazione viene accertata posteriormente all'attivazione, da parte del vettore stesso, dell'azione per ottenere dal mittente le differenze tariffarie, ovvero all'atto della richiesta al comitato provinciale del visto sul conteggio tariffario presentato allo stesso comitato ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

1. 18. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono subire all'atto del rinnovo annuale del relativo contratto aumenti superiori all'incremento delle tariffe obbligatorie di trasporto di cui al Titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, disposto durante il periodo di vigenza del precedente contratto di assicurazione dal Ministro dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 53 della medesima legge 6 giugno 1974, n. 298.

1. 19. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Fino a quando non saranno soppresse le tariffe obbligatorie di cui al Titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana entro il 31 dicembre di ciascun anno il decreto di adeguamento alle tariffe in vigore previsto dall'articolo 53 della medesima legge 6 giugno 1974, n. 298, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione aumentato di un numero di punti percentuale non inferiore al cinquanta per cento del tasso di aumento del prezzo del gasolio verificatosi nel corso dell'anno.

1. 20. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 79, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: « Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi » sono aggiunte le seguenti: « con ricavi non superiori a 900 milioni di lire ».

1. 23. Mammola, Bosco, Savarese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 48, comma 6, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 45 per cento ».

1. 14. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Al fine di non determinare un peggioramento del trattamento pensionistico dei lavoratori, la differenza fra l'entità dei contributi a carico delle imprese per il lavoro straordinario o per le indennità di trasferta derivante dall'applicazione

delle norme di cui al comma 1 e quella prevista prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge è posta a carico dello Stato.

1. 21. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La diminuzione della contribuzione previdenziale sulla retribuzione straordinaria o sul trattamento retributivo per il lavoro in trasferta conseguente all'applicazione delle norme di cui al comma 1 non comporta in nessun caso peggioramenti del trattamento pensionistico del dipendente.

1. 22. Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Tali misure sono alternative alla riduzione dei pedaggi autostradali.

1. 9. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Tali misure decadono in presenza di riduzioni di pedaggi autostradali.

1. 10. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Tali norme non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti tra regioni transfrontaliere.

1. 8. Boghetta.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.

1. 01. Mammola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera *f*) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.

1. 02. Mammola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera *g*) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.

1. 03. Mammola.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La lettera *h*) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è sostituita dalla seguente:

« *h*) alla redazione dell'elenco degli iscritti della provincia all'albo degli auto-transportatori di cose per conto di terzi e delle altre funzioni connesse di cui all'articolo 9, lettera *b*), della legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

1. 04. Mammola.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 1. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 45.500 e lire 81.000 con le seguenti: lire 55.000 e lire 91.000.

2. 33. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: lire 45.500 e lire 81.000 con le seguenti: lire 50.000 e lire 81.500.

2. 34. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 con le seguenti: 60.000.

2. 2. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 con le seguenti: 36.000.

2. 3. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 con le seguenti: 40.000.

2. 4. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 45.500 con le seguenti: 50.000.

2. 5. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 110.000.

2. 6. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 105.000.

2. 7. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 103.000.

2. 8. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 100.000.

2. 9. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 97.000.

2. 10. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 95.000.

2. 11. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 90.000.

2. 12. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 88.000.

2. 13. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 85.000.

2. 14. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: 81.000 con le seguenti: 82.000.

2. 15. Boghetta.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti fra regioni transfrontaliere.

2. 16. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

2. 17. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma con le seguenti: lettere a) e b), le parole « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 88 miliardi », le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 96 miliardi » e sono aggiunte, in fine, le parole: « ivi inclusi i premi speciali unitari per tutte le imprese di autotrasporto i cui soci effettuino personalmente trasporti ».

2. 44. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma con le seguenti: lettere a) e b), le parole « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 89 miliardi », le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 90 miliardi » e sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi inclusi i premi speciali unitari per artigiani e soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata ».

2. 43. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole da: lettere a), b) e c) fino alla fine del comma, con le seguenti: lettere a) e b), le parole « 41 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 77 miliardi », le parole: « 23 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 84 miliardi » e sono aggiunte, in fine, le parole: « ivi inclusi i premi speciali unitari per artigiani e per i soci delle società in nome collettivo se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata ».

2. 45. Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire le parole: e le parole « 90 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 130 miliardi » con le seguenti: e sono aggiunte, in fine, le parole: « ivi inclusi i premi speciali unitari in vigore per gli artigiani, i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata ».

* **2. 18.** Ciapusci.

Al comma 2, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire le parole: e le parole « 90 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 130 miliardi » con le seguenti: e sono aggiunte, in fine, le parole: « ivi inclusi i premi speciali unitari in vigore per gli artigiani, i soci delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice se anch'essi effettuano personalmente trasporti, anche in caso di contabilità non separata ».

*** 2. 46.** Mammola.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 42 miliardi.

2. 19. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.

2. 20. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 90 miliardi.

2. 35. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.

2. 21. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 81 miliardi.

2. 36. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

2. 22. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 75 miliardi con le seguenti: 74 miliardi.

2. 23. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 24 miliardi.

2. 24. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.

2. 25. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 35 miliardi.

2. 26. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 130 miliardi.

2. 37. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 43 miliardi.

2. 27. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 55 miliardi.

2. 28. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 65 miliardi.

2. 29. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.

2. 30. Boghetta.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 93 miliardi.

2. 38. Bosco, Chincarini, Caparini.

Al comma 2, sostituire le parole: 83 miliardi con le seguenti: 82 miliardi.

2. 31. Boghetta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali misure non sono applicabili per i percorsi aventi origini e destinazioni estere, esclusi i trasporti fra regioni transfrontaliere.

2. 32. Boghetta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Ai veicoli delle imprese di auto-transporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, si applica una riduzione dei pedaggi autostradali pari al 20 per cento indipendentemente dal volume di fatturato annuale delle imprese stesse.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

2. 39. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Per i veicoli delle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, si provvede mediante utilizzo di quota parte del

maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

2. 40. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella 1, allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, e successive modificazioni, nella quinta classe di rischio.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma *2-bis* si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi *2-bis* e *2-ter*, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

2. 41. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Alle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, che procedono all'assunzione di personale con meno di trenta anni, residente nella regioni in cui ha sede l'impresa stessa, è riconosciuto uno sgravio contri-

butivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, si provvede mediante utilizzo di quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici della relativa imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge.

2. 42. Bosco, Chincarini, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle imprese, organizzate in forma di ditta individuale o società di persone, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi in regime naturale di contabilità ordinaria si applicano le deduzioni forfetarie di cui all'articolo 79, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La prova del trasporto eseguita direttamente dall'imprenditore o dal socio viene fornita, a richiesta degli uffici, dai risultati del cronotachigrafo di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni o dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1996, n. 472, nei casi in cui non sussista l'obbligo del cronotachigrafo.

2. 47. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: « autovetture » è sostituita dalla seguente: « autoveicoli ».

* **2. 01.** Savarese, Bocchino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000,

n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la parola: « autovetture » è sostituita dalla seguente: « autoveicoli ».

* **2. 017.** Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento alle imprese proprietarie di veicoli che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 09. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 45 per cento ai veicoli appartenenti ad imprese che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea

e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 08. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I pedaggi autostradali sono ridotti del 40 per cento ai veicoli appartenenti ad imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 010. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali nonché delle spese per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettiamento su porti nazionali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali nonché delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettiamento fra porti italiani.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 03. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali nonché delle spese per il tra-

sporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettamento su porti nazionali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali nonché delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettamento fra porti italiani.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 06. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali ovvero delle spese per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che esercitino servizi di cabotaggio o traghettamento su porti nazionali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali ovvero delle spese sostenute per il trasporto di autisti ed automezzi a bordo di navi che effettuino servizi di cabotaggio o traghettamento fra porti italiani.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 02. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 05. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 45 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 04. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di

imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un contributo pari al 40 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 07. Mammola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. Alle imprese artigiane nazionali che esercitino l'attività di trasporto di cose per conto di terzi è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali.

2. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che abbiano sede in paesi dell'Unione europea e che siano in regola con le norme riguardanti l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci possono richiedere un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute in Italia per il pagamento di pedaggi autostradali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente il relativo accantonamento del medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 011. Mammola.

ART. 3.

Sopprimere il comma 1.

3. 1. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

3. 2. Boghetta.

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO
DEL DECRETO-LEGGE.

Sostituire il titolo con il seguente: Modifiche all'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 45, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Tit. 1. Bosco, Chincarini, Caparini.

(A.C. 7135 - sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la Commissione europea sollecita il Governo ad avviare la fase di recupero del *bonus* fiscale ottenuto dagli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994;

il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 4527, giudicato, così come presentato, inaccettabile dagli autotrasportatori, che vengono chiamati a dover restituire il *bonus* fiscale;

le associazioni degli autotrasportatori ne hanno fatto oggetto di vertenza e nella soluzione della stessa si è convenuto di concordare con le associazioni medesime le modifiche da apportare al disegno di legge predisposto,

impegna il Governo

a non proseguire nella richiesta di esame del disegno di legge di cui in premessa se non dopo aver esperito ogni possibile concertazione con le parti interessate.

9/7135/1. Bocchino, Savarese.

La Camera,

premessi che:

il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto un livello difficilmente sostenibile che pone fuori mercato le imprese nazionali di autotrasporto;

la differenza maturata rispetto al prezzo medio europeo è di oltre 200 lire per litro;

così come avvenuto in Francia, Belgio, Spagna ed Olanda, anche gli autotrasportatori italiani hanno chiesto al Governo di sostenere la richiesta del gasolio professionale a livello europeo;

con il gasolio professionale si potrà intervenire con provvedimenti specifici per il settore dell'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere con la dovuta decisione l'istituzione in Europa del gasolio professionale.

9/7135/2. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Savarese, Bocchino.

La Camera,

premessi che:

il Comitato dell'albo degli autotrasportatori ha approvato in data 14 dicembre 1999 la proposta di incremento delle tariffe di trasporto del 7,9 per cento;

il Ministro dei trasporti e della navigazione ha deliberato come incremento nell'anno 2000 la percentuale del 2,5 per cento;

gli autotrasportatori continuano a subire l'incremento costante dei costi, non ultimo di quello del gasolio;

impegna il Governo

e, in particolare, il Ministro dei trasporti e della navigazione, ad avviare nei tempi previsti dalla legge n. 298 del 1974 le procedure che consentono di emanare, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, un aumento delle tariffe pari al tasso di inflazione reale maturato nell'anno 2000.

9/7135/3. Galeazzi, Savarese, Bocchino.

La Camera,

premessi che:

il Ministro dei trasporti e della navigazione si è impegnato a presentare e sostenere nella Conferenza Stato-Città la proposta di escludere dall'imposta di pubblicità effettuata sui veicoli la semplice indicazione del nome dell'impresa;

l'indicazione del nominativo dell'impresa costituisce elemento identificativo degli operatori del trasporto ed è un elemento che determina maggior sicurezza sulle strade;

in Europa l'imposta di pubblicità, come in vigore in Italia, non ha paragoni;

impegna il Governo

a sostenere la richiesta di eliminazione dell'imposta di pubblicità laddove siano indicati il nome ed i riferimenti strettamente connessi all'impresa.

9/7135/4. Urso, Savarese, Bocchino.

La Camera,

impegna il Governo

ad attivare efficaci ed immediati controlli su strada e presso le dogane interne e di frontiera intesi:

ad evitare l'ingresso e la circolazione sul territorio italiano di veicoli di paesi terzi non in regola con le norme che disciplinano i trasporti internazionali in materia di autorizzazioni al trasporto internazionale, di pesi e dimensioni dei veicoli e di loro caratteristiche tecniche che ne assicurino la sicurezza della circolazione;

a controllare che alla guida dei veicoli immatricolati in Italia ed in altri Stati membri dell'Unione europea siano utilizzati conducenti in regola con le norme sul lavoro dipendente, contrastando la diffusissima pratica di utilizzare autisti (sovente extracomunitari) non in regola con le norme sul lavoro dipendente;

a contenere nelle trattative bilaterali con Paesi terzi il rilascio di autorizzazioni bilaterali in maniera tale da contribuire ad una bilanciata distribuzione dei traffici tra i vettori italiani e quelli del Paese parte dell'accordo;

ad attivarsi, presso la Commissione CE e gli altri Stati membri interessati al problema, per trovare una soluzione che elimini i gravissimi ostacoli derivanti alla libera circolazione delle merci dalla continua diminuzione di ecopunti, che rischia di escludere i nostri vettori dai trasporti attraverso l'Austria.

9/7135/5. Matteoli, Savarese, Bocchino.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto;

premesso che:

l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che gli operatori economici « qualora i ricavi ... conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili... »;

il limite di 360 milioni di lire di ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, appare anacronistico ed inidoneo a caratterizzare la tipologia d'impresa cosiddetta minore;

sembra necessario rivedere il menzionato limite di 360 milioni di lire per tutte le categorie,

in sostanza si ripropongono al presente le medesime istanze che avevano suggerito in passato al legislatore di elevare il limite per l'esonero dalla contabilità ordinaria;

l'articolo 3, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 31, modificando l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ha elevato temporaneamente a lire 480 milioni il limite dei ricavi annui, già fissato in lire 360 milioni dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, ai fini, rispettivamente, dell'esonero delle imprese dalla tenuta delle scritture contabili ordinarie e della facoltà per le stesse di tenere la contabilità semplificata nell'esercizio di avvio dell'attività;

le ragioni che consigliarono detta elevazione (da 360 a 480 milioni di lire) sono, a loro volta, le stesse che mossero il legislatore nel 1977 ad elevare il limite da 180 a 360 milioni di lire: il perdurare di

una congiuntura economica caratterizzata da un elevato tasso di inflazione e l'esigenza di non gravare con eccessivi oneri contabili sulle imprese cosiddette minori che nell'arco degli ultimi tre anni hanno registrato maggiori incrementi in termini monetari ma non una sostanziale crescita della loro potenzialità economica;

al presente oltre al permanere delle condizioni citate va aggiunto il diverso contesto economico nel quale si trovano ad operare le imprese, caratterizzato da un significativo allargamento dei confini di mercato e dalle opportunità offerte dalla « Nuova economia »;

i fattori economici, che interagiscono costantemente tra loro, determinano un sensibile aumento del volume degli scambi a fronte del quale non è possibile registrare un proporzionale *trend* positivo di crescita di ricchezza reale;

in questo modo imprese con utili ridotti e scarsa propensione all'investimento si trovano ad amministrare i fatti di gestione con strumenti contabili eccessivi e costosi a causa del mero superamento del limite di 360 milioni di lire di ricavi;

la modifica normativa, ancorché orientata a risolvere un problema particolarmente sentito dagli operatori del settore dell'autotrasporto, interesserebbe positivamente tutto l'universo della piccola impresa,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza al fine di modificare il limite di ricavi previsto per l'esonero dal regime di contabilità ordinaria da lire 360 milioni a lire 600 milioni di ricavi.

9/7135/6. Mammola.

La Camera in sede di esame dell'A.C. n. 7135;

premesso che,

l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600 — così come modificato dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 — stabilisce che le società di persone e le imprese individuali di autotrasporto che abbiano conseguito in un anno intero ricavi non superiori a lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a lire 1 miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati dall'applicazione del regime della contabilità ordinaria;

l'articolo 19 dello stesso decreto n. 600 del 1973, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, stabiliscono che gli esercenti di arti e professioni possano optare con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, per il regime della contabilità ordinaria, anche in caso di compensi dell'anno precedente non superiori a 360 milioni;

tenuto conto che il limite di 360 milioni non risulta più essere rappresentativo della redditività delle piccole imprese soprattutto nell'ipotesi di svolgimento dell'attività in società di persone;

impegna il Governo

ad emanare un regolamento per incrementare il predetto limite di 360 milioni fino ad un importo almeno pari al lire 600 milioni.

9/7135/6 (*Nuova formulazione*) Mammo-
la, Savarese, Rogna Manassero di Co-
stigliole, Bosco, Raffaldini, Tuccillo,
Riva, Voglino, Teresio Delfino.

La Camera,

esaminato l'A.C. 7135 recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

premesso che la Commissione delle Comunità europee, con la decisione 93/946/CEE del 9 giugno 1993 e con la deci-

sione 97/270/CE del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, ha stabilito l'illegittimità del credito di imposta concesso agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994 chiedendone la restituzione;

considerato che il suddetto credito di imposta è stato dichiarato illegittimo in quanto il Governo italiano non ha notificato l'aiuto alla citata Commissione delle Comunità europee come invece stabilisce l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea medesima;

impegna il Governo

a verificare che per i benefici concessi con il presente decreto-legge non sussiste l'obbligo di notifica alla Commissione delle Comunità europee come prevede l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità stessa e darne comunicazione diretta alle associazione degli autotrasportatori.

9/7135/7. Caparini, Bosco, Chincarini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 7135 recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

premesso che la Commissione delle Comunità europee, con la decisione 93/946/CEE del 9 giugno 1993 e con la decisione 97/270/CE del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, ha stabilito l'illegittimità del credito di imposta concesso agli autotrasportatori italiani negli anni 1992, 1993 e 1994 chiedendone la restituzione;

considerato che il suddetto credito di imposta è stato dichiarato illegittimo in quanto il Governo italiano non ha notificato l'aiuto alla citata Commissione delle Comunità europee come invece stabilisce l'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea medesima;

tenuto conto che presso la VI Commissione finanze e tesoro del Senato è iniziata la discussione dell'A.S. 4527 che contiene disposizioni per recuperare la somma totale di lire 1.803 miliardi, somma questa corrispondente al valore delle imposte non versate relativamente agli anni 1992, 1993 e 1994 più gli interessi;

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni interventi affinché il recupero delle suddette somme venga concordato con le associazioni di categoria nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

9/7135/8. (*Nuova formulazione*) Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 7135 recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

premesso che:

la legge 24 luglio 1998, n. 245 (Misure urgenti per l'autotrasporto), ha assegnato, al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, la somma di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle proprie funzioni;

la legge 26 febbraio 1999, n. 40 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto), ha assegnato allo stesso comitato un'ulteriore somma di lire 140 miliardi;

l'articolo 45, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attribuisce al comitato la somma di lire 90 miliardi;

considerato che il decreto-legge in esame prevede un aumento di 40 miliardi che saranno gestiti dal comitato stesso;

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre 2000, una relazione relativa al-

l'utilizzo dei fondi assegnati con le leggi di cui in premessa.

9/7135/9. Chincarini, Bosco, Caparini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 7135 recante « Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto »;

considerato che le disposizioni vigenti in materia di riduzioni di premi INAIL nel settore dell'autotrasporto si riferiscono esclusivamente ai dipendenti delle imprese di autotrasporto per conto di terzi;

impegna il Governo

a predisporre gli opportuni interventi affinché le suddette riduzioni di premi INAIL siano previste anche per gli artigiani appartenenti alla categoria dell'autotrasporto.

9/7135/10. Alborghetti, Bosco, Chincarini, Caparini.

La Camera,

premesso che:

con l'intesa sottoscritta con gli autotrasportatori il Governo si è impegnato ad estendere la spendibilità delle spese non documentabili detraibili fiscalmente alle imprese aventi ricavi superiori ai 360 milioni;

la misura si rende necessaria per non penalizzare la gran parte delle piccole imprese soprattutto quelle a carattere familiare che esercitano l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi;

impegna il Governo

ad elevare, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000 il limite di 360 milioni ad 800 milioni.

9/7135/11. Volontè, Cutrufo, Teresio Del-
fino, Grillo, Tassone.

La Camera,

premesso che:

il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 4527 che detta le norme per il recupero del credito di imposta concesso sotto forma di *bonus* fiscale negli anni 1992, 1993, 1994 agli autotrasportatori italiani;

il Governo, come ha riconosciuto ieri nella sua relazione il sottosegretario ai trasporti onorevole Giordano Angelici, si è impegnato a concordare con le associazioni degli autotrasportatori le modifiche al testo presentato;

la situazione dell'autotrasporto resta di grave precarietà causa l'elevata differenza esistente tra il prezzo del gasolio, corrisposto in Italia, e quello medio europeo che non sarà sanata dallo stanziamento delle somme messe a disposizione per gli anni a venire;

il Governo ha riconosciuto, anche se con notevole ritardo, la necessità di perseguire la strada che a livello europeo altri Paesi, come la Francia, il Belgio, la Spagna, l'Olanda hanno intrapreso per sostenere l'istituzione del gasolio professionale per l'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere l'istituzione in Europa del gasolio professionale a livello europeo e ad assumere iniziative di sua competenza al fine di rinviare la discussione del disegno di legge n. 4527 fintanto che non saranno concordate le opportune modifiche.

9/7135/12 (*nuova formulazione*). Cutrufo, Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tasone.

La Camera,

poiché il volume di affari di 360 milioni limita la tenuta delle scritture contabili obbligatorie per la contabilità ordi-

naria, e tale importo sembra inadeguato ed inidoneo a caratterizzare le imprese minori,

poiché la categoria degli autotrasporti in conto terzi affronta direttamente i costi immediati dell'attività, anche della committenza anticipando le somme a copertura dei costi con la diretta conseguenza delle « gonfiature » del volume di affari,

impegna il Governo

ad elevare l'attuale limite di 360 milioni per l'esonero dal regime di contabilità ordinaria per la tenuta delle scritture contabili obbligatorie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per le aziende di autotrasporto per conto terzi.

9/7135/13. Ciapusci.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che,

il comitato dell'albo degli autotrasportatori ha approvato in data 14 dicembre 1999 la proposta di incremento delle tariffe di trasporto del 7,9 per cento;

il ministro ha deliberato come incremento nell'anno 2000 la percentuale del 2,5 per cento;

gli autotrasportatori continuano a subire l'incremento costante dei costi non ultimo quello del gasolio,

impegna il Governo

ad avviare nei tempi previsti dalla legge n. 298 del 1974 le procedure che gli consentano di emanare con decorrenza dal 1/1/2001 un aumento delle tariffe pari al tasso di inflazione reale maturato nell'anno 2000.

9/7135/14. Giovine, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, considerata la necessità di armonizzare le procedure autorizzative nonché le regole di comportamento di tutti i vettori che agiscono sul territorio nazionale indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza,

impegna il Governo

ad attivare efficaci ed immediati controlli su strada e presso le dogane interne e di frontiera intesi:

ad evitare l'ingresso e la circolazione sul territorio italiano di veicoli di paesi terzi non in regola con le norme che disciplinano i trasporti internazionali in materia di autorizzazioni al trasporto internazionale, di pesi e dimensioni dei veicoli e di loro caratteristiche tecniche che ne assicurino la sicurezza della circolazione,

a controllare che alla guida dei veicoli immatricolati in Italia ed in altri Stati membri siano utilizzati conducenti in regola con le norme sul lavoro dipendente, contrastando la diffusissima pratica di utilizzare autisti (sovente extracomunitari) non in regola con le norme sul lavoro dipendente,

a contenere nelle trattative bilaterali con paesi terzi il rilascio di autorizzazioni bilaterali in maniera tale da contribuire ad una bilanciata distribuzione dei traffici fra i vettori italiani e quelli del paese parte dell'accordo;

a sollecitare la Commissione CEE e gli altri Stati membri interessati al problema, per trovare una soluzione che elimini i gravissimi ostacoli derivanti alla libera circolazione delle merci dalla continua diminuzione di ecopunti che rischia di escludere i nostri vettori dai trasporti attraverso l'Austria.

9/7135/15. Becchetti, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che:

la Commissione europea sollecita il Governo ad avviare la fase di recupero del bonus fiscale ottenuto dagli autotrasportatori italiani negli anni 92-93-94,

il Governo ha presentato un disegno di legge giudicato così come presentato, inaccettabile dagli autotrasportatori che vengono chiamati a dover restituire il bonus fiscale;

le associazioni degli autotrasportatori ne hanno fatto oggetto della vertenza e che nella soluzione della stessa si è convenuto di concordare con le associazioni stesse le modifiche da apportare al disegno di legge predisposto,

impegna il Governo

a non proseguire nell'esame della discussione del disegno di legge fino alla conclusione delle modifiche da apportare ad esso con le associazioni di categoria.

9/7135/16. Gagliardi, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che:

il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto un livello difficilmente sostenibile che pone fuori mercato le imprese nazionali di autotrasporto,

la differenza maturata rispetto al prezzo medio europeo è di oltre 200 lire al litro,

così come avvenuto in Francia, Belgio, Spagna ed Olanda, anche gli autotrasportatori italiani hanno chiesto al Governo di sostenere la richiesta del gasolio professionale a livello europeo,

con il gasolio professionale si potrà intervenire con provvedimenti specifici per il settore dell'autotrasporto;

impegna il Governo

a sostenere con la dovuta decisione l'istituzione in Europa del gasolio professionale.

9/7135/17. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Floresta, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che:

il ministro dei trasporti si è impegnato a presentare e sostenere nella Conferenza Stato – Città la proposta di escludere dall'imposta di pubblicità effettuata sui veicoli, la semplice indicazione del nome dell'impresa;

l'indicazione del nominativo dell'impresa costituisce elemento identificativo degli operatori del trasporto ed è un elemento che determina maggior sicurezza sulle strade,

in Europa l'imposta di pubblicità, come in vigore in Italia non ha paragoni,

impegna il Governo

a sostenere la richiesta di eliminazione dell'imposta di pubblicità laddove siano indicati il nome ed i riferimenti strettamente connessi all'impresa.

9/7135/18. Di Luca, Mammola.

La Camera,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,

premesso che:

la diversificazione delle modalità del trasporto delle merci nel nostro paese, pur concordemente indicata negli ultimi decenni quale unico mezzo possibile per abbattere i vincoli allo sviluppo specie nelle aree meridionali, per ridurre inquinamento ambientale e mortalità sulle strade, non è stata mai resa concretamente possibile per la mancanza di idonei interventi di sostegno dei Governi all'incremento dei traffici marittimi e di cabotaggio;

l'incremento dei traffici commerciali e del trasporto merci sulle cosiddette « autostrade del mare » è stato di scarsa consistenza rispetto alle attese ed alle potenzialità della flotta commerciale e dei porti nazionali,

impegna il Governo

ad includere nei disegni di legge finanziaria, di bilancio e collegati per il 2001 opportune forme di sostegno economico per lo sviluppo del trasporto combinato delle merci e per il cabotaggio marittimo.

9/7135/19. Niccolini, Mammola.

La Camera,

riunita per l'esame dell'A.C. n. 7135;

rilevato che secondo la normativa attualmente in vigore, la revisione dei camion rimorchi avviene ogni due anni presso gli ispettorati per la motorizzazione siti esclusivamente nei capoluoghi di provincia;

ritenuto che tale obbligo è causa di forti disagi per chi non proviene dal ca-

poluogo di provincia, bensì da un comune distante decine e decine di chilometri;

considerato che per i rimorchi provenienti da paesi di montagna risulta alquanto difficoltoso percorrere tratti montuosi per raggiungere la città, oltre che obiettivamente svantaggioso visto l'enorme spreco di tempo;

impegna il Governo

a consentire che la revisione dei rimorchi del peso inferiore ai 35 quintali possa essere effettuata presso le officine autorizzate, come avviene per le autovetture.

9/7135/20. Apolloni, Manzione.

**DISEGNO DI LEGGE: NORME SULL'ORGANIZZAZIONE
E SUL PERSONALE DEL SETTORE SANITARIO (A.C. 4932)**

(A.C. 4932 - sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

(Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell'articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso

aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.

3. Le università, le aziende sanitarie e gli IRCCS garantiscono che i dirigenti del ruolo sanitario non in possesso della specializzazione di cui al comma 2, in servizio presso gli stessi, siano ammessi in soprannumero nelle rispettive scuole di specializzazione universitarie, sulla base di specifici protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. Il titolo di specializzazione in psicoterapia, riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei due livelli dirigenziali di medico e di psicologo del Servizio sanitario nazionale, fermi restando gli altri requisiti per i due profili professionali e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, si applicano anche al comparto della sanità. In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, il 50 per cento dei posti disponibili è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie che bandi-

scono il relativo concorso i quali siano in possesso di diploma di laurea, provengano dalla ex carriera direttiva della stessa azienda, ovvero siano stati assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e abbiano maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale

2. 19. Colombini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale *aggiungere le seguenti:* e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. 43. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate *con le seguenti:* per coprire i posti disponibili nelle dotazioni organiche definite ed approvate, in relazione alla effettiva necessità.

2. 16. Cangemi, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: limiti *aggiungere le seguenti:* del 100 per cento.

2. 17. Cangemi, Valpiana.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

2. 39. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

2. 38. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento *con le seguenti:* 30 per cento.

2. 37. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché del personale infermieristico.

2. 36. Dalla Rosa, Paolo Colombo, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

2. 40. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sopprimere le parole: , anche in carenza della specializzazione richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,

2. 41. Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi *con le seguenti:* trentasei mesi di attività continuativamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato

2. 21. Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici mesi con le seguenti: trentasei mesi di attività continuativamente prestata nella disciplina inerente il concorso.

2. 24. Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.

* **2. 23.** Colombini.

Al comma 2, sostituire le parole: sedici con le seguenti: trentasei.

* **2. 42.** Paolo Colombo, Dalla Rosa, Molgora.

Al comma 2, sostituire la parola: sedici con la seguente: dodici

2. 8. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di attività continuativamente prestata di cui dodici nel periodo immediatamente precedente la data del concorso riservato

2. 22. Colombini.

Al comma 2, dopo le parole: non inferiore a sedici mesi aggiungere le seguenti: di cui dodici di attività continuativamente prestata nella disciplina inerente il concorso

2. 20. Colombini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in

base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 6.** Conti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 7.** Procacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 29.** Deodato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un

concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, nn. 483 e 484.

* **2. 30.** Pivetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I dirigenti sanitari in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio ininterrottamente per un periodo superiore a cinque anni, sono direttamente confermati in ruolo nella posizione di fatto già ricoperta, sempre che vi sia la vacanza e disponibilità nel corrispondente posto nella dotazione organica.

2. 45. Procacci.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 12.** Saia, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 3.

** **2. 27.** Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Sopprimere il comma 2.

** **2. 48.** Governo.

Al comma 3, dopo le parole: i dirigenti del ruolo sanitario aggiungere le seguenti: in servizio presso i reparti di radiologia, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare e anestesia e rianimazione.

2. 13. Saia, Maura Cossutta, Del Barone.

Al comma 3, sostituire le parole da: siano ammessi fino alla fine del comma con

le seguenti. non ne siano richiesti in deroga al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. 28. Colombini, Del Barone, Polizzi, Pampo, Taborelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il possesso dei diplomi di specializzazione rilasciati dagli istituti privati riconosciuti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35 della stessa legge e dell'articolo 1, comma 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e fermo restando il carattere esclusivamente universitario delle specializzazioni di cui all'articolo 34 della citata legge n. 56 del 1989, devono intendersi validi anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli organici di medico e psicologo del servizio sanitario nazionale per la disciplina psicoterapia o di psicologo per la disciplina psicologia.

2. 31. Battaglia.

Al comma 4, sostituire le parole da: nei due livelli dirigenziali fino alla fine del comma con le seguenti: nei posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti previsti per i due profili professionali.

2. 32. La Commissione.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Il personale laureato del ruolo amministrativo del Servizio sanitario nazionale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis*, assunto fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, a seguito di pubblico concorso per il quale era previsto il requisito della laurea, è inquadrato provvisoriamente nella posi-

zione funzionale di « dirigente amministrativo in formazione » che viene istituita in via transitoria. Il personale di cui sopra mantiene il trattamento economico in godimento fino e non oltre la data di entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale non medica, sottoscritto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale verrà contemplata la suddetta posizione transitoria e saranno disciplinati i relativi istituti giuridici ed economici, prevedendo un periodo massimo di formazione di cinque anni, comprensivo dell'anzianità già maturata nell'inquadramento precedente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* ed il successivo inquadramento nella posizione funzionale di dirigente amministrativo.

5-*bis*. Gli inquadramenti previsti nel precedente comma comportano la contestuale trasformazione dei posti esistenti in pianta organica già occupati dai titolari degli stessi ed interessati ai suddetti inquadramenti in altrettanti posti di « dirigente amministrativo in formazione » e, superata la fase transitoria, la successiva contestuale trasformazione di questi ultimi posti in altrettanti posti di dirigente amministrativo.

2. 4. Cangemi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito

corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

* 2. 14. Lumia, Giacalone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea ed assunto a seguito di pubblico concorso il cui requisito era la laurea, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasforma-

zione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

* **2. 18.** Cangemi, Valpiana.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione ed entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai livelli settimo, ottavo ed ottavo-*bis* del ruolo amministrativo, in possesso del diploma di laurea previsto quale requisito di ammissione ai concorsi relativi, viene inquadrato nella posizione funzionale di dirigente amministrativo, previa idonea attività formativa da cui non sia scaturita alcuna valutazione negativa. Ai fini dell'inquadramento, il direttore generale o legale rappresentante degli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi inclusi gli IRCCS, sono obbligati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire apposito corso semestrale di formazione, con oneri a carico dell'azienda, utilizzando i dirigenti della stessa amministrazione, su materie afferenti la gestione teorico-pratica dei servizi amministrativi degli enti. Entro tre mesi dal completamento del corso e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i direttori generali, onde procedere ai detti inquadramenti, sono tenuti alla trasformazione dei posti di collaboratore in altrettanti posti di dirigente. Gli effetti economici connessi al presente comma hanno decorrenza solo a partire dalla data di concreta applicazione dei criteri suddetti in sede di contrattazione collettiva nazionale della dirigenza dell'area professionale, tecnica sanitaria non medica ed amministrativa.

2. 46. Amato, Misuraca, Giudice.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'*ex* settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

* **2. 1.** Russo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 50 per cento dei posti delle attuali dotazioni

organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso concorso per titoli di cultura, professionale e di servizio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, e comunque la relativa trasformazione dei posti deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

* **2. 25.** Bastianoni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387 e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasforma in altrettanti posti di posizione funzionale dirigenziale. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che

abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

2. 3. Pecoraro Scanio, Piccolo.

Al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In sede di prima applicazione di tali disposizioni e, comunque, non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli IRCCS, il 47 per cento dei posti delle attuali dotazioni organiche, definitive, provvisorie o anche ricognitive, previste per le posizioni funzionali corrispondenti al settimo ed ottavo livello retributivo di ciascun ruolo, si trasformano in altrettanti posti di posizione funzionale di dirigente amministrativo. Il concorso è riservato ai dipendenti delle aziende sanitarie, ivi compresi gli IRCCS, i quali siano in possesso di diploma di laurea, siano stati assunti tramite concorso per titoli ed esami in qualifiche corrispondenti all'ex settimo ed ottavo livello di ciascun ruolo e che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni di servizio nella predetta carriera o qualifica. I posti riservati sono attribuiti attraverso selezione per titoli di cultura, professionale e di servizio integrato da colloquio. In sede di prima applicazione i suddetti concorsi devono essere espletati entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, ed in ogni caso la relativa trasformazione dei posti in pianta organica deve essere preceduta dall'ultimazione delle singole procedure concorsuali previste dalla presente legge.

2. 9. Saia, Maura Cossutta.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: In sede di prima applicazione di tali disposizioni *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 22, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. 44. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge *aggiungere le seguenti:* o dall'approvazione delle piante organiche delle ASL da parte delle competenti regioni,.

2. 26. Mario Pepe.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: il 50 per cento dei posti disponibili è riservato *con le seguenti:* i posti disponibili sono riservati.

2. 5. Lucchese.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: nove anni *con le seguenti:* cinque anni.

2. 2. Lucchese.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. In deroga alla norma finale n. 2 (allegato N) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, n. 484, sono confermati a tempo indeterminato i medici che siano stati titolari nell'anno 1996 di un incarico conferito ai sensi del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1992, n. 218, per carenze relative al 31 dicembre 1994.

2. 10. Saia, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Sono esentati dall'obbligo di partecipare ad un concorso riservato e sono

direttamente confermati nella posizione di ruolo da essi conseguita i dipendenti del ruolo sanitario che prestano servizio continuativo per più di tre anni avendo conseguito la nomina in ruolo a seguito di un concorso pubblico annullato o revocato in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica n. 483 e n. 484 del 10 dicembre 1997.

2. 33. Procacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Il titolo di assistente sociale, riconosciuto ai sensi della legge 23 marzo 1993 n. 84, è valido per l'equiparazione all'inquadramento del livello di accesso nel Servizio sanitario nazionale a quello già attribuito dal 1990 in tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione. Il predetto titolo deve ritenersi valido anche ai fini della riserva di posti di cui al comma 5.

2. 15. Lumia, Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di un anno anteriore al verificarsi dell'evento.

2. 011. Battaglia, Fioroni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. In deroga alla normativa vigente, possono altresì espletare l'attività di odontoiatria tutti i medici laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale di medico chirurgo e che si siano iscritti al relativo corso di laurea entro il 1985.

2. 04. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria (medicina generale), per la continuità assistenziale (guardia medica) e per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso del titolo di studio del corso formazione in medicina generale di cui al decreto legge n. 256 del 1991.

2. 01. Saia, Maura Cossutta, Attili, Del Barone, Divella, Colombini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia inseriti al relativo corso di laurea entro il 31 dicembre 1991, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, possono essere iscritti alle graduatorie per l'assistenza primaria, per la continuità assistenziale, per la medicina dei servizi, indipendentemente dal possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 256.

2. 08. Lumia, Giacalone.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e

possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.

2. 09. La Commissione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Ai fini della predisposizione delle nuove graduatorie regionali, ai medici già inseriti nelle graduatorie regionali per l'assistenza primaria, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, vengono confermati tutti i punteggi già acquisiti ai sensi del precedente accordo collettivo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1991), ancorché non previsti dagli accordi successivi.

2. 02. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. A parziale deroga del decreto legislativo n. 230 del 1995, al personale medico già inquadrato nel nono livello al 31 dicembre 1995 nelle UO radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e neurologia, non provvisto del diploma di specializzazione in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sono attribuite mansioni peculiari del dirigente di primo livello, inquadrato nel decimo livello e munito del diploma di specializzazione nelle predette discipline.

2. 03. Saia, Maura Cossutta, Del Barone, Divella, Colombini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le somme derivanti da risparmi realizzati a seguito della minore spesa dovuta

alla dismissione di pazienti da strutture psichiatriche private accreditate, come previsto dall'articolo 32, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, possono essere utilizzate nell'ambito del progetto Obiettivo 'Tutela della salute mentale', per l'assunzione, attraverso lo strumento della mobilità, del personale licenziato dalle predette strutture private, che deve essere prioritariamente impiegato, anche mediante corsi di riqualificazione, nei nuovi servizi pubblici territoriali per la tutela della salute mentale.

2. 07. Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, a bandire concorsi riservati nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi desumibili dall'articolo 5 del de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, per la copertura del 50 per cento dei posti vacanti a favore del personale sanitario appartenente ai profili professionali di professioni sanitarie infermieristica, ostetrica, riabilitativa, dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, i quali nei 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo, anche non continuativo, non inferiore ai sedici mesi, a titolo di incarico provvisorio nelle predette discipline, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso IRCCS.

2. 010. Lucchese.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Nell'ambito degli accordi collettivi nazionali per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le Regioni ripeteranno le somme relative alla cancellazione per decesso degli iscritti nelle liste dei medici con decorrenza massima di sei mesi anteriore al verificarsi dell'evento.

2. 012. Del Barone, Divella.